



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n. 14106 /A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti VI e IV

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Disciplina dei servizi di benessere sociale e degli spazi di vita e della privacy” - Reg. Gen. n. 460.**

Ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Salvatore e Giuseppe Pietro Maisto.  
Depositata in data 19 giugno 2013

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**  
**IV Commissione per parere.**

La stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **26 GIU. 2013**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CALDORO PRESIDENTE (NPSI-MpA-ADC)

IL PRESIDENTE

Prot. n.0165

Napoli, li 17 giugno 2013

Al Presidente del Consiglio  
regionale della Campania  
On.le Paolo Romano

Alla Segreteria Generale del  
Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge – Disciplina dei servizi di benessere sociale e degli spazi di vita e della privacy.

Si trasmette in allegato, per gli adempimenti conseguenti, la proposta di legge indicata in oggetto a firma dello scrivente e del Cons. Giuseppe Pietro Maisto.

Cons. Gennaro Salvatore

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0014106/A**

Del: 19/06/2013 08.56.52

Da: CR A: SERASS


Lev Assemblee  
18.6.2013

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE**  
**“DISCIPLINA DEI SERVIZI DI BENESSERE SOCIALE E DEGLI SPAZI DI VITA E**  
**DELLA PRIVACY”**

La presente proposta di legge regionale intende favorire, anche in attuazione delle norme regionali sulla sussidiarietà orizzontale, la nascita di spazi di socializzazione e privacy che, nelle relazioni individuali e sociali si ispirano al pieno godimento dei diritti costituzionalmente garantiti delle libertà personali di scelta, dell'autodeterminazione e senza alcuna discriminazione per motivi di sessualità, religione ed etnia.


Tale proposta di legge tiene conto dei cambiamenti culturali in atto, del diffuso fenomeno delle aggressioni ai danni dei giovani e meno giovani cittadini campani in cerca di spazi di privacy e intimità e delle relativa necessità di tutela degli stessi, nonché delle opportunità economiche e occupazionali che la stessa proposta porta con sé.

L'idea normativa rinvia non già a semplici luoghi d'intimità presso i quali, per libera e legittima scelta, poter esprimere la propria intimità, che pure è utile e doveroso garantire in piena sicurezza, grazie alla realizzazione di specifiche aree attrezzate quali piazzole di sosta protette, ma anche e soprattutto all'idea di realizzare spazi di vita che possano favorire il normale intrattenimento grazie alla previsione di spazi di socializzazione dedicati e provvisti, ad esempio, di punti di ristoro, di filo e video diffusione, del Wi-Fi libero, di appropriati corner shop e, se possibile, anche di piccoli presidi sanitari.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. P.', located in the lower right quadrant of the page.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI LEGGE  
“DISCIPLINA DEI SERVIZI DI BENESSERE SOCIALE E DEGLI SPAZI DI VITA E  
DELLA PRIVACY”**

La presente proposta di legge regionale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, more legible signature.

## PROPOSTA DI LEGGE "DISCIPLINA DEI SERVIZI DI BENESSERE SOCIALE E DEGLI SPAZI DI VITA E DELLA PRIVACY"

### Articolo 1 (finalità)

1. La Regione Campania, per l'attuazione delle politiche di sostegno al benessere sociale, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni sociali, sviluppa e potenzia le politiche regionali, anche mediante azioni di individuazione dell'organizzazione degli "spazi di vita e della privacy".
2. La tutela del benessere sociale si realizza nel rispetto del principio di uguaglianza e degli altri principi costituzionali di tutela dei diritti umani, tra i quali la libertà di scelta, la libertà personale, l'autodeterminazione e senza alcuna discriminazione per motivi di sessualità, religione ed etnia.

### Articolo 2 (riserva degli spazi di vita)


1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, i Comuni con almeno quindicimila abitanti sono tenuti a prevedere nei propri strumenti urbanistici, anche attuativi, gli "spazi di vita e della privacy" da individuare preferibilmente nelle aree di verde attrezzato.
2. L'accesso alle aree destinate a "spazi di vita e della privacy", se gestito dall'Amministrazione è, di norma, gratuito e l'Amministrazione comunale provvede alla necessaria vigilanza per la prevenzione dei crimini comuni contro la persona e la proprietà. L'Ente locale può realizzare le finalità di cui alla presente legge anche mediante l'affidamento a soggetti terzi delle aree di proprietà comunale, ovvero, in applicazione della legge regionale 1 luglio 2012, n. 12, autorizzare i soggetti privati all'esercizio delle attività di cui alle finalità della presente legge, compatibilmente con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
3. Le amministrazioni comunali sono tenute altresì a garantire, direttamente o indirettamente, strutture e servizi idonei ad assicurare le finalità della presente legge nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le stesse dovranno essere realizzate in base alle norme relative al miglioramento delle prestazioni energetiche di cui all'art.8 della legge n.10/1991, così come previsto dai D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 e 29 dicembre 2006 n.311.
5. In caso di affidamento a soggetti terzi delle aree di proprietà comunale e/o di affidamento del servizio su aree private, l'amministrazione comunale può prevedere, laddove l'affidatario realizzi la struttura in piena autosufficienza energetica, specifiche agevolazioni in ordine agli oneri urbanistici dovuti.

### Articolo 3 (norma transitoria)

1. Gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati, entro centoventi giorni decorrenti dalla stessa data, alle norme di cui all'articolo 2.

Articolo 4  
(norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'Amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned to the right of the main text block.